CAMERA DEI DEPUTATI

N. 4278
(*Urgenza*)

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INTERNO
(TAVIANI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(BOSCO)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(TREMELLONI)

—

Modifiche alla legge 10 febbraio 1953, n. 62, sulla costituzione ed il funzionamento degli organi regionali

Seduta del 21 novembre 1962

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Commissione di studio presieduta dall'onorevole senatore Tupini, nel corso dei suoi lavori, ha fra l'altro, preso in esame la legge 10 febbraio 1953, n. 62, sulla costituzione e funzionamento degli organi regionali, allo scopo di vedere se, nella sua formulazione, essa si presenti idonea per l'attuazione delle Regioni a statuto normale.

La Commissione, com'è noto, è pervenuta alla conclusione che la legge in questione rappresenti allo stato attuale uno strumento sufficientemente ampio di attuazione delle norme costituzionali in materia di ordinamento regionale ed ha, quindi, espresso un giudizio complessivamente favorevole al mantenimento della sua attuale formulazione.

In relazione, però, ad alcuni rilievi di carattere tecnico formulati dalla predetta Commissione ed alla opportunità di colmare alcune lacune riscontrate nella legge n. 62 e di meglio precisare le norme relative al controllo sulle provincie e sui comuni è stato predisposto l'unito disegno di legge, che, in particolare, contiene modifiche ed aggiunte alle norme che disciplinano gli organi della Regione e le loro attribuzioni, le responsabilità degli amministratori, il bilancio ed il conto consuntivo, il controllo sugli atti regionali nonché la materia dei controlli sugli atti degli Enti locali.

* *

L'articolo 1 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, nell'indicare le norme che deve contenere lo statuto regionale, stabilisce al n. 3 che la delega di funzioni amministrative può essere data dalla Regione a provincie, a comuni e ad altri Enti locali soltanto per oggetto definito e per tempo determinato. Poiché tale limitazione appare in contrasto col contenuto del successivo articolo 39, ove è detto che la legge di delega stabilisce le direttive fondamentali e che la delega stessa può essere revocata con legge regionale, sentiti

gli enti e l'ente interessato, si è ritenuto opportuno modificare (articolo 1) la suddetta disposizione.

In effetti anche altre disposizioni dello stesso articolo 1 darebbero luogo a perplessità, in quanto non appare chiaro il loro rapporto con corrispondenti disposizioni contenute nella stessa legge 10 febbraio 1953: così il n. 1 indica che lo statuto regionale deve contenere norme sul funzionamento del Consiglio regionale, mentre l'articolo 20 prevede che il Consiglio si dia un proprio regolamento interno; anche per il n. 5 dello stesso articolo 1 lo statuto dovrebbe dettare norme sullo stato giuridico ed economico degli impiegati della Regione, laddove tale materia dovrebbe trovare disciplina nella legge regionale ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e degli articoli 66 e 67 della stessa legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Si è ritenuto, peraltro, di non dover ulteriormente modificare il citato articolo 1 nella considerazione che lo statuto regionale dovrebbe contenere, almeno per le suddette materie, soltanto disposizioni di larga massima e di carattere generale tale da non costituire ostacolo all'espletamento della potestà legislativa e regolamentare del Consiglio regionale.

Una diversa interpretazione darebbe luogo ad inconvenienti pratici, come a proposito del trattamento economico degli impiegati, per modificare il quale – anche per aspetti marginali – la Regione dovrebbe deliberare la variazione dello statuto, da approvare poi con legge dello Stato ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 6 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Si è inteso anche apportare aggiunte all'articolo 12 allo scopo di disciplinare la pubblicazione e la struttura del Bollettino Ufficiale della Regione, demandandone la cura alla Presidenza della Giunta regionale. Analogamente a quanto è stato disposto da apposite norme di attuazione per la Regione siciliana, sarda e del Trentino-Alto Adige, si è previsto, inoltre, che detto Bollettino sostituirà, ad ogni effetto, gli attuali *Fogli degli annunzi legali* delle province: in tal modo, si impronta a criteri di maggiore economia e diffusione il regime di pubblicità degli atti amministrativi, e degli atti per i quali le vigenti disposizioni richiedono la inserzione nei *Fogli degli annunzi legali* delle province. (articolo 2).

Per quanto riguarda gli organi della Regione, l'articolo 15 della legge del 1953 stabilisce che i componenti l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale restano in carica un anno e sono rieleggibili.

Al fine di evitare la rinnovazione anno per anno di detto Ufficio, è sembrato opportuno stabilire (articolo 3) che i suoi componenti durano in carica per l'intero periodo di durata del Consiglio regionale.

L'articolo 22 della citata legge, nell'attuale formulazione, indica alcune delle attribuzioni del Consiglio regionale, mettendo insieme sia quelle per cui il Consiglio ha potestà legislative sia altre per le quali il Consiglio ha solo potestà amministrative: occorre, perciò, lasciare in tale articolo le sole potestà amministrative, trovando le prime riferimento in altre disposizioni.

In correlazione al sistema di controllo di merito, di cui al successivo articolo 46, nonché all'articolo 31 che demanda, in via generale, alla Giunta regionale la funzione di amministrare il patrimonio della Regione, si è ritenuto di formulare (articolo 4) un nuovo comma per demandare al Consiglio regionale la potestà di deliberare su oggetti di maggior importanza; per effetto, poi, del rinvio operato dall'articolo 13 del presente disegno di legge, su tali deliberazioni sarà esclusivamente esercitato il controllo di merito sotto forma di invito al riesame.

Con la modifica proposta si viene incontro al rilievo della Commissione Tupini che ha notato come, mentre l'articolo 125 della Costituzione prevede che il controllo di merito può riguardare solo le deliberazioni del Consiglio regionale, l'articolo 46 della legge del 1953 – così come è ora formulato – estende tale controllo anche ad atti che, ai sensi dell'articolo 31, sono di competenza della Giunta regionale.

In merito, poi, alla composizione della Giunta si è preferito affidare ai Consigli regionali la determinazione del numero degli assessori, stabilendo soltanto un numero massimo e non pure un minimo dei componenti la Giunta regionale anche nelle Regioni con popolazione fino a un milione di abitanti (articolo 5), per lasciare in tal modo alle Regioni una maggiore possibilità di adattamento alla composizione numerica della Giunta alle rispettive esigenze.

In ordine alle attribuzioni della Giunta, si è preferito modificare (articolo 6) l'articolo 31 della legge n. 62, allo scopo di inserire una misura di salvezza per la materia dell'articolo 22 della medesima, spettante al Consiglio regionale, giusta le considerazioni sopra esposte.

Non sembrando conveniente lasciare in carica i componenti l'Ufficio di Presidenza

del Consiglio regionale quando siano colpiti da imputazione penale, si è provveduto a modificare in tal senso (articolo 7) la relativa norma.

Circa l'esercizio finanziario, il bilancio ed il conto consuntivo della Regione, si è ritenuto conveniente prevedere una modifica all'articolo 37 della legge del 1953, per stabilire (articolo 8) che il bilancio preventivo, che costituisce un atto fondamentale della vita della Regione, deve essere approvato con legge, e, al fine di colmare delle lacune riscontrate nella stessa legge n. 62, si è reputato opportuno prevedere le norme che regolano la gestione del patrimonio e del bilancio (articolo 9), la responsabilità degli amministratori, funzionari od agenti della Regione (articolo 10), nonché l'approvazione e i controllli del conto della Regione (articolo 11 e 12).

Come è noto, le Regioni possono creare enti « pararegionali » istituendo rami staccati della propria attività che viene così ad essere distinta da quella regionale dal punto di vista solo formale.

Appare evidente al riguardo l'esigenza che tali enti non sfuggano ai controlli previsti per le pubbliche amministrazioni anche per quanto concerne la responsabilità degli amministratori e dei contabili per il maneggio del pubblico denaro.

Viene stabilito, pertanto, che i bilanci preventivi e i conti consuntivi di detti enti siano presentati in allegato ai corrispondenti atti regionali (articolo 8 e 11); parimenti, vengono estese agli enti amministrativi le disposizioni concernenti la responsabilità degli amministratori, funzionari ed agenti e quelle relative ai giudizi di responsabilità nella gestione finanziaria o contabile, attraverso il procedimento contenzioso della Corte dei conti.

Per il controllo di merito sugli atti del Consiglio regionale, si è preferito – allo scopo di adeguare l'articolo 46 della legge 10 febbraio 1953 al precetto dell'articolo 125 della Costituzione – stabilire (articolo 13) tale forma di controllo soltanto per le deliberazioni consiliari indicate nel secondo comma dell'articolo 22 della stessa legge: vengono così notevolmente ridotte le categorie delle deliberazioni sottoposte al controllo di merito, in quanto lo si prevede solo per alienazioni, acquisti, somministrazioni e appalti per il valore superiore a lire cento milioni e per locazioni e conduzioni di immobili oltre i nove anni, laddove le precedenti disposizioni non prevedevano nessun limite di valore.

Si è, altresì, ritenuto opportuno sopprimere (articolo 14) il secondo comma dell'articolo 47, in quanto, col sistema che ora si propone, il bilancio viene approvato con legge regionale.

Si è inoltre prescritto (articolo 15) in relazione all'articolo 48 della legge n. 62, che la deliberazione di conferma del Consiglio regionale, in sede di riesame – per gli atti sottoposti al controllo di merito – deve essere motivata, allo scopo di garantire la serietà del controllo, richiamando la necessità che il Consiglio prenda in effettivo esame i rilievi mossi dall'organo di controllo. Viene anche modificata la dizione dell'ultima parte della disposizione, per adeguare il controllo di legittimità esperibile sulla nuova deliberazione ai principî generali riguardanti il controllo di legittimità: in tal modo l'articolo 48 viene coordinato con l'articolo 45 della stessa legge.

Per quanto concerne gli organi regionali che esercitano il controllo sugli atti delle amministrazioni provinciali e comunali si è provveduto ad apportare talune modifiche alle norme che ne disciplinano la costituzione nonché a quelle relative ai casi di incompatibilità, sulla base delle proposte avanzate dalla predetta Commissione.

La legge 10 febbraio 1953 affida la nomina del Comitato regionale di controllo e delle speciali sezioni provinciali al Presidente della Giunta regionale; si è pertanto ritenuto opportuno sostituire (articolo 16 e 17)l 'espressione « nominato » con « designato » tutte le volte che si parla dei membri di provenienza dal Commissario del Governo.

D'altro canto, non sembrando opportuno inserire nella composizione delle sezioni del Comitato di controllo sui comuni il funzionario di grado più elevato dell'Amministrazione provinciale, cioè il segretario di detta amministrazione, che verrebbe ad essere assorbito dal nuovo compito e non potrebbe trovarsi in situazione di piena imparzialità si è preferito sostituirlo (articolo 17) con un funzionario dell'Amministrazione regionale.

Circa la incompatibilità a far parte del Comitato e delle sezioni di controllo, si è provveduto (articolo 18) ad eliminare la disposizione che esclude dall'incompatibilità stessa i membri designati dal Commissario del Governo, il giudice del tribunale amministrativo regionale nonché il funzionario dell'Amministrazione regionale, in quanto si è ritenuto che la disapplicazione nei loro confronti delle incompatibilità, previste per gli

altri componenti, non trovi alcuna giustificazione.

Per quanto riguarda la materia e le modalità del controllo sugli atti delle province e dei comuni si è ritenuto necessario apportare (articoli 19 e 20) talune modifiche agli articoli 59 e 60 della legge 10 febbraio 1953, allo scopo di articolare in procedimenti più precisi l'esercizio del controllo stesso, a maggior tutela della certezza degli enti controllati sulla sorte delle proprie deliberazioni.

Si è rilevato che il trapasso agli organi regionali delle funzioni di controllo in senso stretto lascerebbe sussistere talune funzioni della Giunta provinciale amministrativa aventi carattere prevalentemente consultivo e, pertanto, si è ritenuto opportuno sopprimere con apposita norma (articolo 21) dette funzioni allorché esse ineriscano al controllo regionale e sostituire il parere di detto organo con quello regionale di controllo, quando i pareri ineriscano a procedimenti di competenza statale.

Il servizio ispettivo, invece, è in via normale disimpegnato dalla Regione.

In proposito, si è ritenuto di dover ribadire con un nuovo articolo (articolo 22) tale principio, stabilendo, anche, al fine del necessario coordinamento tra l'attività degli organi regionali e quelli statali, che le risultanze delle ispezioni che diano luogo a rilievi devono essere comunicate al prefetto e alle altre Autorità statali competenti nella provincia.

Come è noto, nella disciplina dei controlli sugli Enti locali, non è prevista alcuna norma relativa al controllo sugli organi (scioglimento e sospensione dei Consigli comunali e provinciali, revoca e sospensione dei sindaci, ecc.) in quanto è stato giustamente ritenuto che la Costituzione non abbia trasferito tali controlli all'Ente regionale, restando i relativi poteri nelle attribuzioni dello Stato. Tale esclusione è stata, anche, avvalorata da una pronunzia della Corte costituzionale.

L'articolo 64 della legge del 1953, però, nello stabilire che l'Autorità governativa, per la promozione e l'adozione di tali provvedimenti straordinari, può richiedere agli organi di controllo regionali tutte le notizie che si rendono necessarie, prevede altresì che restano ferme le attribuzioni prefettizie di cui alla legge 8 marzo 1949, n. 277.

Si è osservato, in proposito, che tale legge riformula l'articolo 19 del testo unico del 1934, n. 383 ed attribuisce al prefetto alcuni poteri che non sono compatibili con le attribuzioni regionali in ordine al controllo sugli atti degli Enti locali.

Si è preferito, pertanto, per non determinare equivoci, riformare (articolo 23) la norma nel senso che le competenti Autorità governative, al fine di promuovere i provvedimenti di scioglimento o di sospensione dei Consigli provinciali e comunali e di adottare i provvedimenti di rimozione o sospensione dei sindaci, possono chiedere agli organi regionali di controllo i necessari elementi e possono, altresì, ordinare le indagini che si rendano necessarie.

Si è, inoltre, chiarito (articolo 24) che nulla è innovato per i controlli, compresi quelli ispettivi, concernenti i servizi statali, trattandosi ovviamente di competenze che debbono restare affidate agli organi governativi.

È stata formulata una norma transitoria (articolo 25) con la quale si stabilisce che, sino a quando non saranno entrati in funzione gli organi di controllo regionali, i controlli sulle provincie e sui comuni continueranno ad essere esercitati dagli attuali organi statali nelle nuove forme previste dalla presente legge.

Per quanto il capo III della legge del 1953 s'intitoli: « Controlli sulle provincie, sui comuni e sugli altri Enti locali », esso, tuttavia, nulla prevede per il controllo sugli atti della terza categoria di enti, nè, d'altra parte, contiene norme concernenti i controlli attualmente attribuiti alle amministrazioni centrali.

Si è, quindi, ritenuto conveniente inserire, tra le norme transitorie e finali, due nuovi articoli (articoli 26 e 27) con i quali viene stabilito che tali poteri vengono esercitati dalle autorità governative fino a quando non venga diversamente disposto.

Restano, comunque, fermi i controlli in materia di bilanci comunali e provinciali deficitari che continueranno, pertanto, ad essere esercitati dagli organi statali (approvazione della Giunta provinciale amministrativa per i comuni con popolazione fino a 20 mila abitanti, che non siano capoluoghi di provincia; parere della Giunta provinciale amministrativa e approvazione della Commissione centrale per la finanza locale per le provincie e per i comuni con popolazione superiore ai 20 mila abitanti).

Per quanto attiene al comune di Roma, città sede della capitale della Repubblica, per il quale sono già vigenti disposizioni particolari, si dispone (articolo 28) che nulla è innovato, in attesa di una apposita disciplina organica.

Circa gli oneri derivanti dall'applicazione della legge si è previsto (articolo 29) che ad esse si farà fronte mediante riduzione degli stanziamenti degli stati di previsione delle spese dei singoli Ministeri, nella misura corrispondente alla diminuzione delle loro attribuzioni, e, in quanto necessario, mediante imputazione all'apposito fondo iscritto in bilancio.

Si è, infine prevista (articolo 30) l'autorizzazione al Governo a riunire in testo unico le disposizioni vigenti nella materia e quelle del presente disegno di legge, onde assicurarne il coordinamento; a tale scopo è stato fissato il termine di tre mesi dalla entrata in vigore del disegno di legge proposto.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

(*Contenuto dello Statuto regionale*).

Al n. 3 dell'articolo 1 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, sono soppresse le parole: « per oggetto definito e per tempo determinato ».

ART. 2.

(*Entrata in vigore delle leggi e dei regolamenti regionali e Bollettino Ufficiale della Regione*).

All'articolo 12 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, sono aggiunti i seguenti commi:

« La pubblicazione del *Bollettino Ufficiale* della Regione è curata dalla Presidenza della Giunta regionale ed ha luogo normalmente all'inizio di ogni decade.

Il *Bollettino Ufficiale* è diviso in tre parti:

nella prima sono pubblicati le leggi e i regolamenti della Regione ed i decreti del Presidente della Giunta;

nella seconda sono pubblicati gli annunzi e gli altri avvisi prescritti dalle leggi e dai regolamenti della Regione;

nella terza sono pubblicati gli annunzi e gli avvisi di cui, a norma delle disposizioni vigenti, è obbligatoria la pubblicazione nei *Fogli degli annunzi legali* delle Province e quelli liberamente richiesti dagli interessati.

I *Fogli degli annunzi legali* delle Province, sono pertanto sostituiti, a tutti gli effetti, dal *Bollettino Ufficiale* della Regione ».

ART. 3.

(*Primi adempimenti del Consiglio regionale*).

L'ultimo comma dell'articolo 15 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è sostituito dal seguente:

« I componenti l'ufficio di presidenza durano in carica per tutto il periodo di durata del Consiglio regionale ».

ART. 4.

(*Attribuzioni del Consiglio regionale*).

Il secondo comma dell'articolo 22 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è sostituito dal seguente:

« Spetta al Consiglio regionale deliberare in ordine:

1°) alle alienazioni, agli acquisti, alle somministrazioni e agli appalti quando sia superato il valore di lire 100 milioni;

2°) alle locazioni e conduzioni d'immobili oltre i nove anni ».

ART. 5.

(*Composizione della Giunta regionale*).

L'articolo 26 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è modificato come segue:

« Il Consiglio regionale, nella prima seduta, dopo la costituzione dell'ufficio di presidenza di cui all'articolo 15, stabilisce il numero degli assessori regionali.

La Giunta regionale è composta del Presidente e di un numero di assessori non superiore a sei effettivi e due supplenti nelle Regioni con popolazione fino a un milione di abitanti. Gli assessori effettivi sono non più di dieci in quelle con popolazione fino a tre milioni di abitanti e non più di dodici nelle altre; in tutti e due i casi il numero degli assessori supplenti non può superare i quattro.

Gli assessori supplenti sostituiscono gli effettivi in caso di assenza o di impedimento.

La Giunta dura in carica fino alla rinnovazione del Consiglio, salvo quanto disposto dall'articolo 34 ».

ART. 6.

(*Attribuzioni della Giunta Regionale*).

L'articolo 31 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è sostituito dal seguente:

« La Giunta regionale è l'organo esecutivo della Regione.

Essa provvede alla esecuzione delle leggi e delle deliberazioni del Consiglio. Amministra il patrimonio della Regione, salve le materie di cui all'articolo 22, e controlla la gestione dei servizi pubblici regionali affidati ad aziende speciali.

Predispone il bilancio preventivo e presenta annualmente il conto consuntivo.

Inoltre delibera in ordine alle seguenti materie, salve quelle di cui all'articolo 22:

1°) storno di fondi da un articolo all'altro di uno stesso capitolo del bilancio;

2°) progetti di lavori, nei limiti dei piani approvati dal Consiglio regionale;

3°) contratti della Regione, liti attive e passive, salvo quanto disposto dall'articolo 25, rinunzie e transazioni ».

ART. 7.

(*Sospensione del Presidente e dei componenti l'ufficio di presidenza del Consiglio regionale del Presidente della Giunta regionale e di assessori*).

Al primo comma dell'articolo 35 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, dopo le parole: « Il Presidente del Consiglio regionale », sono aggiunte le seguenti: « e gli altri componenti l'ufficio di presidenza ».

ART. 8.

(*Bilancio preventivo*).

Il secondo comma dell'articolo 37 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è sostituito dai seguenti:

« Al bilancio della Regione sono allegati i bilanci di previsione degli Enti amministrativi dipendenti dalla Regione di cui al 1° alinea dell'articolo 117 della Costituzione.

Il Consiglio regionale approva con legge il bilancio regionale ed i detti allegati entro il 30 novembre.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge regionale e per periodi non superiori complessivamente a tre mesi ».

ART. 9.

(*Gestione del patrimonio e del bilancio*).

Dopo l'articolo 37 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è istituito il seguente articolo 37-*bis*:

« Per la compilazione, le variazioni e la gestione del bilancio di previsione, per il rendiconto generale della Regione e per l'amministrazione del patrimonio regionale, nonché per quanto riguarda i contratti di alienazione, le locazioni, le somministrazioni e gli appalti di opere, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti sulla contabilità generale dello Stato e le altre leggi dello Stato ».

ART. 10.

(*Responsabilità degli amministratori, funzionari ed agenti della Regione*).

Dopo l'articolo 37 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è istituito il seguente articolo 37-*ter*:

« Le disposizioni concernenti la responsabilità dei pubblici funzionari, di cui al

capo VII del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono estese, in quanto applicabili, agli amministratori, funzionari ed agenti della Regione e degli Enti amministrativi da questa dipendenti ».

ART. 11.

(*Rendiconti*).

L'articolo 38 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è sostituito dal seguente:

« Il rendiconto generale della Regione cui sono allegati i conti consuntivi degli Enti amministrativi dipendenti dalla Regione, dopo essere stato deliberato dalla Giunta, viene trasmesso, non oltre il 31 marzo dell'anno successivo all'esercizio finanziario cui si riferisce alla Commissione di controllo di cui all'articolo 41, la quale può richiedere all'Amministrazione regionale elementi sul rendiconto e disporre le necessarie indagini.

Sul risultato dell'esame eseguito la Commissione di controllo redige apposita relazione da trasmettere entro il 30 giugno al Presidente del Consiglio regionale.

Copia della relazione viene contemporaneamente inviata al Presidente della Giunta regionale, il quale entro il successivo 31 luglio provvede alla presentazione al Consiglio regionale del rendiconto, corredato della relazione della Giunta medesima.

Il Consiglio regionale approva con legge il rendiconto della Regione ».

ART. 12.

(*Irregolarità contabili e amministrative*).

Dopo l'articolo 38 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 è istituito il seguente articolo 38-*bis:*

« Qualora emergano irregolarità nella gestione finanziaria o contabile della Regione o degli Enti amministrativi dipendenti dalla Regione, il Presidente della Commissione di controllo, previa deliberazione della Commissione stessa, ne fa denuncia al procuratore generale presso la Corte dei conti perché questi promuova, nel caso, i giudizi di responsabilità dinanzi alla Corte medesima, osservate, in quanto applicabili, le norme del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1254, e le disposizioni legislative e regolamentari sulla contabilità generale dello Stato ».

ART. 13.

(*Deliberazioni soggette al controllo di merito*).

L'articolo 46 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è sostituito dal seguente:

« Sono soggette al controllo di merito, ai fini del riesame previsto dall'articolo 125 della Costituzione, le deliberazioni del Consiglio regionale indicate nel secondo comma dell'articolo 22 e le altre per le quali tale controllo sia previsto dalla legge ».

ART. 14.

(*Esecutività delle deliberazioni soggette a controllo di merito*).

Il secondo comma dell'articolo 47 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è soppresso.

ART. 15.

(*Riesame delle deliberazioni soggette a controllo di merito*).

L'articolo 48 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è sostituito dal seguente:

« Qualora il Consiglio regionale confermi senza modificare, con deliberazione motivata adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione, la deliberazione al cui riesame sia stato invitato dalla Commissione di controllo ai sensi del primo comma dell'articolo precedente, la deliberazione stessa diviene esecutiva, salvo l'eventuale annullamento, da pronunciarsi entro venti giorni dal suo ricevimento, per vizio di legittimità della nuova deliberazione del Consiglio regionale ».

ART. 16.

(*Controllo sugli atti delle Province*).

Al secondo comma, lettera *b*), dell'articolo 55 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, le parole: « di un membro nominato dal Commissario del Governo », sono sostituite con le seguenti: « di un membro designato dal Commissario del Governo ».

Al terzo comma le parole: « di un membro supplente nominato dal Commissario del Governo », sono sostituite dalle seguenti: « di un membro supplente designato dal Commissario del Governo ».

ART. 17.

(*Controllo sugli atti dei Comuni*).

Le lettere *b*) e *c*) del secondo comma dell'articolo 56 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, sono modificate nel modo seguente:

« *b*) di un membro designato dal Commissario del Governo;

c) di un funzionario dell'Amministrazione regionale ».

ART. 18.

(*Incompatibilità relative al Comitato e alle Sezioni di controllo*).

L'ultimo comma dell'articolo 57 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è soppresso.

ART. 19.

(*Controllo di legittimità*).

L'articolo 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è sostituito dal seguente:

« Gli organi regionali di controllo previsti dagli articoli 55 e 56 esplicano, nei confronti delle Province e dei Comuni, il controllo di legittimità deferito agli organi statali dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

La trasmissione all'organo di controllo del verbale di ciascuna deliberazione comunale o provinciale, munita della relata dell'avvenuto inizio della pubblicazione, deve essere effettuata entro dieci giorni dalla data dell'atto. Il mancato invio delle deliberazioni entro detto termine comporta la decadenza delle medesime. La data di invio è attestata dal timbro postale o da altra prova equipollente.

Le deliberazioni non soggette a controllo di merito divengono esecutive decorsi quindici giorni dalla data in cui sono pervenute all'organo di controllo. Tuttavia, in caso di urgenza, esse possono essere dichiarate immediatamente esecutive col voto espresso dalla maggioranza dei membri in carica del collegio deliberante.

Entro quindici giorni dalla ricezione, l'organo di controllo pronuncia, con decreto motivato, l'annullamento delle deliberazioni illegittime. Entro lo stesso termine il decreto è inviato al Comune o alla Provincia e dell'invio è data contemporaneamente notizia, anche telegrafica, all'Amministrazione interessata.

Il termine di quindici giorni rimane sospeso, per una sola volta, qualora, prima della scadenza di esso, l'organo di controllo chieda chiarimenti al Comune o alla Provincia. In tal caso, le deliberazioni divengono esecutive se, entro quindici giorni dal ricevimento dei chiarimenti, l'organo di controllo non ne pronuncia l'annullamento con le modalità indicate nel comma precedente.

Quando la legge stabilisce l'obbligo di sentire il parere di altri organi le deliberazioni non possono essere dichiarate immediatamente esecutive, salvo che ricorra il caso di forza maggiore.

Per le deliberazioni di cui al precedente comma la richiesta di parere deve essere fatta entro dieci giorni dal ricevimento. Il termine assegnato per l'annullamento decorre dalla data di ricevimento del parere e, comunque, dal trentesimo giorno successivo alla richiesta del parere stesso. Della richiesta di parere e della data del suo ricevimento è data notizia all'Amministrazione interessata.

Agli effetti della decorrenza dei termini previsti dal quarto e quinto comma l'organo di controllo è tenuto a rilasciare al Comune o alla Provincia ricevuta degli atti al momento dell'arrivo. La ricezione è attestata da tale ricevuta o da altra prova equipollente ».

ART. 20.

(*Controllo di merito*).

L'articolo 60 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è sostituito dal seguente:

« Il controllo di merito, ai fini del riesame di cui al capoverso dell'articolo 130 della Costituzione, è esercitato dall'organo regionale di controllo sulle deliberazioni dei Comuni e delle Province per le quali le norme vigenti all'entrata in vigore della presente legge richiedono l'approvazione della Giunta Provinciale Amministrativa.

L'organo di controllo, qualora ritenga di formulare sulle deliberazioni rilievi di merito, invita, entro trenta giorni dalla data di ricezione delle stesse, con ordinanza motivata il Comune o la Provincia a riprenderle in esame. Il termine è di sessanta giorni per le deliberazioni di approvazione del bilancio. Decorsi tali termini, le deliberazioni diventano esecutive.

I termini di cui al comma precedente, rimangono sospesi quando la legge stabilisce l'obbligo di sentire il parere di altri organi, ovvero se, prima della loro scadenza, l'organo di controllo chieda chiarimenti al Comune

o alla Provincia ovvero assuma elementi integrativi di giudizio, dandone in tal caso notizia all'Amministrazione interessata.

Qualora il Comune o la Provincia confermino senza modificazioni, con deliberazione motivata adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, le deliberazioni al cui riesame sono stati invitati, ai sensi del secondo comma, le deliberazioni stesse diventano esecutive, salvo l'annullamento di esse per vizio di legittimità, entro quindici giorni dalla loro ricezione.

Ai fini della decorrenza dei termini stabiliti nei commi di cui sopra valgono le disposizioni dell'articolo precedente.

Se il Consiglio comunale o provinciale non procede al riesame entro tre mesi dalla ricezione dell'invito le deliberazioni decadono.

ART. 21.

(*Pareri della Giunta Provinciale Amministrativa*).

Dopo l'articolo 60 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è istituito il seguente articolo 60-*bis*.

« I pareri della Giunta Provinciale Amministrativa, attualmente previsti nell'ambito dei procedimenti di controllo, sono soppressi in tutti i casi nei quali l'esercizio del controllo sia attribuito agli organi regionali.

I pareri della Giunta Provinciale Amministrativa sono sostituiti da quelli degli organi regionali di controllo, quando i pareri stessi ineriscano a procedimenti di competenza statale ».

ART. 22.

(*Servizio ispettivo e controllo sostitutivo*).

Dopo l'articolo 60 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è istituito il seguente articolo 60-*ter:*

« Il servizio ispettivo sulle amministrazioni provinciali e comunali è disimpegnato dalla Regione. Le risultanze delle ispezioni che diano comunque luogo a rilievi debbono essere tempestivamente comunicate al Prefetto della provincia e agli altri organi competenti dello Stato nella provincia.

I poteri di controllo sostitutivo per il compimento di atti obbligatori per legge o per esecuzione di giudicato sono deferiti, per le Province, al Comitato previsto dall'articolo 55 e, per i Comuni, al Comitato stesso oppure alle Sezioni di cui all'articolo 56, a seconda che siasi o meno provveduto alla costituzione di tali Sezioni ».

ART. 23.

(*Richieste di adempimenti ai fini dello scioglimento o sospensione di Consigli comunali e provinciali e della rimozione o sospensione dei sindaci*).

Il primo comma dell'articolo 64 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è modificato nel modo seguente:

« Ai fini di promuovere i provvedimenti di scioglimento o di sospensione dei Consigli provinciali e comunali e di adottare i provvedimenti di rimozione o sospensione dei sindaci, ai termini delle disposizioni in vigore, le competenti Autorità governative possono richiedere al Comitato e alle Sezioni di controllo di cui agli articoli 55 e 56 tutti gli elementi che ritengono necessari e ordinare le indagini che si rendano necessarie ».

ART. 24.

(*Controlli concernenti i servizi statali*).

Dopo l'articolo 64 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è istituito il seguente articolo 64-*bis:*

« Nulla è innovato per i controlli anche ispettivi concernenti l'andamento dei servizi di stato civile, anagrafe, leva, elettorale e degli altri di esclusivo interesse statale, nonché per la vigilanza, tutela e profilassi igienico-sanitaria e zooiatrica ».

ART. 25.

(*Norme transitorie per i controlli sulle Province e sui Comuni*).

L'articolo 72 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è soppresso e sostituito dal seguente:

« Sino a quando non saranno entrati in funzione gli organi di controllo previsti dalla presente legge, i controlli sulle Province e sui Comuni saranno esercitati dagli organi che attualmente li esercitano, nelle forme e nei modi previsti dalla presente legge ».

ART. 26.

(*Norme transitorie per i controlli sugli altri Enti locali*).

Dopo l'articolo 72 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è istituito il seguente articolo 72-*bis:*

« Il controllo sugli altri Enti locali resta attribuito alle autorità governative competenti fino a quando non ne venga attuato il passaggio all'organo regionale di controllo ».

ART. 27.

(*Norme transitorie per i controlli esercitati dalle Amministrazioni centrali e per i controlli sui bilanci deficitari*).

Dopo l'articolo 72 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è istituito il seguente articolo 72-*ter:*

« Sino a quando non sarà diversamente stabilito, i controlli che le vigenti disposizioni attribuiscono alle Amministrazioni centrali sulle Province e sui Comuni continueranno ad essere esercitati dagli organi che attualmente li esercitano, nelle forme e nei modi previsti dalle leggi vigenti.

Restano, altresì, fermi i controlli attualmente esercitati dagli organi dello Stato in materia di bilanci comunali e provinciali quando, per il loro pareggio siano necessarie eccedenze sulle aliquote dei tributi ai sensi degli articoli 332 e 336 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni e aggiunte o provvedimenti di finanza straordinaria ».

ART. 28.

(*Disposizione transitoria per i controlli sul Comune di Roma*).

Fino a quando non sarà provveduto con apposita legge, i controlli riguardanti il comune di Roma continuano ad essere esercitati dagli organi che attualmente li esercitano, nelle forme e nei modi previsti dalla presente legge, ferme restando le attribuzioni degli organi statali di cui agli articoli 6, 7 e 11 del decreto legislativo luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 426.

ART. 29.

(*Oneri derivanti dalla legge*).

Dopo l'articolo 75 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è istituito il seguente articolo 76:

« Agli oneri derivanti dalle disposizioni della presente legge si farà fronte mediante riduzione degli stanziamenti degli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri, nella misura corrispondente alla diminuzione delle loro attribuzioni, in conseguenza della presente legge e, in quanto necessario, mediante imputazione al fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'attuazione dell'ordinamento regionale ».

ART. 30.

(*Riunione in testo unico delle disposizioni vigenti*).

Il Governo della Repubblica è autorizzato a riunire in testo unico, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui alla legge 10 febbraio 1953, n. 62, della presente legge e delle altre che vi abbiano attinenza per ragione di materia.